

(SCHEMA 2)

CONTRATTO PER IL PROGETTO FORMATIVO "....."¹

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (in seguito denominata **AZIENDA**), con sede legale a Firenze, Largo Brambilla n. 3, 50134 - P.IVA n.04612750481 in persona del Direttore Generale Dr. ... nato a ... il ..., domiciliato per la carica nella sede della stessa Azienda Ospedaliera

E

..... (di seguito denominata **SOGGETTO ESTERNO**), con sede legale, via n. .., ... - P.IVA ... rappresentata dal legale rappresentante Dott. nato a il . . . , domiciliato per la carica nella sede della stessa.

Congiuntamente le Parti

PREMESSO CHE:

PREMESSO CHE:

- l'Azienda con provvedimento del Direttore Generale n. del ha approvato il "Regolamento per progetti o attività finanziata da soggetti privati", che definisce

¹ Il contratto viene stipulato con un provider esterno/segreteria scientifica organizzativa per l'organizzazione di un evento formativo ECM in sede.

principi, termini e procedure esecutive per addivenire alla stipula di contratti con organizzatori esterni aventi a oggetto progetti o attivita' formativa finanziata da soggetti privati;

- con tale provvedimento vengono inoltre indicate le motivazioni che legittimano l'Azienda alla conclusioni di tali accordi e approvati gli schemi generali di contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente contratto è stipulato tra l'Azienda e il SOGGETTO ESTERNO che opera nel campo dell'organizzazione di *meeting*, congressi, convegni e corsi di aggiornamento professionale, quale Provider ECM n. regolarmente iscritto all'albo nazionale di Agenas.

2. Oggetto del presente contratto è lo svolgimento di un evento formativo intitolato "...", al fine di fornire ai discenti un aggiornamento su

3. L'evento è sponsorizzato da, azienda del settore, con cui il SOGGETTO ESTERNO tiene direttamente i rapporti, quale garante del rispetto della recente normativa in tema di formazione

sponsorizzata in ambito sanitario e gestione delle ipotesi di conflitto di interessi (DGRT n. 153/2019).

4. L'evento è rivolto a medici nelle discipline di: Sono altresì destinatari dell'evento

5. Il programma dell'evento è allegato al presente atto (Allegato A) a costituirne parte integrante e sostanziale.

6. Ogni variazione delle attività rispetto a quanto previsto dal contratto dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto da parte del SOGGETTO ESTERNO e accettata dall'Azienda.

7. Le attività previste dall'evento non rappresentano un'esclusiva concessa dall'Azienda in favore del SOGGETTO ESTERNO per le stesse o per analoghe attività.

8. Il presente contratto esclude l'inserimento dei professionisti aziendali individuati nell'organizzazione del SOGGETTO ESTERNO, l'esercizio del potere gerarchico da parte dello stesso nei loro confronti ed il compimento di ogni altra attività non prevista o non autorizzata dal presente contratto.

9. Le eventuali attività promozionali presso l'Azienda connesse alla sponsorizzazione dell'evento dovranno essere preventivamente concordate dal SOGGETTO

ESTERNO con l'Azienda e svolte nel pieno rispetto della recente normativa in tema di formazione sponsorizzata e gestione dei conflitti di interessi, di cui il SOGGETTO ESTERNO si fa garante.

10. È assolutamente escluso dal presente accordo lo svolgimento di qualsiasi attività promozionale, diretta o indiretta quale, a titolo esemplificativo, *workshop* finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti/servizi che ricadono nell'ambito delle attività commerciali non autorizzabili.

11. L'Azienda si riserva di poter esercitare sempre un'attività di controllo sul rispetto di quanto previsto dal presente contratto.

12. Nel caso in cui la gestione dell'evento coinvolga altre società consociate oltre al SOGGETTO ESTERNO, quest'ultimo è tenuto a darne preventivamente comunicazione all'Azienda ed a garantire da parte delle medesime società il pieno rispetto di tutte le condizioni previste nel presente accordo.

13. L'utilizzo del logo aziendale, del nome ed eventuali riferimenti alla collaborazione con l'Azienda da parte del SOGGETTO ESTERNO sono sottoposti alla previa autorizzazione scritta della Stessa.

14. L'Azienda offre la propria disponibilità al SOGGETTO ESTERNO secondo le modalità di seguito esplicitate al successivo art. 2.

15. I relativi rapporti economici sono indicati al successivo art. 9.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. L'evento formativo è organizzato dal SOGGETTO ESTERNO in collaborazione con l'Azienda, attraverso la propria Struttura Organizzativa Dipartimentale (SOD), afferente al Dipartimento ad Attività Integrata (DAI).

2. L'evento si svolge sotto la supervisione e il coordinamento del Dr., afferente alla SOD..., quale Responsabile Scientifico e Relatore dell'evento stesso.

3. Il Responsabile Scientifico concorda con il SOGGETTO ESTERNO le modalità più appropriate per lo svolgimento dell'evento nel rispetto delle attività istituzionali e della preminente attività assistenziale dell'Azienda.

4. L'Azienda si riserva la possibilità, insindacabile, di interrompere l'evento qualora sia accertato che implichi ostacoli all'espletamento delle attività istituzionali di cui al comma precedente.

5. A seguito della sottoscrizione del presente

contratto devono ritenersi definitivamente risolti - ove esistenti - i rapporti per incarichi extra-istituzionali tra il SOGGETTO ESTERNO e il Professionista per il relativo periodo di valenza, essendo inteso che - ove maturi un rinnovato interesse ad essi - tali rapporti dovranno essere autorizzati espressamente ed ex novo dalla Azienda. Resta inteso che tali incarichi extra-istituzionali non potranno essere attivati per la durata del presente contratto. E' fatta salva la diversa autorizzazione scritta da parte dell'Azienda.

6. L'Azienda s'impegna a comunicare con tempestività eventuali impedimenti temporanei alla realizzazione delle attività nelle date dell'evento previste all'art. 1 comma 5.

ART. 3 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

1. Le formali comunicazioni tra l'Azienda ed il SOGGETTO ESTERNO avverranno utilizzando i rispettivi indirizzi PEC, di seguito indicati:

✓ AZIENDA: aoucareggi@pec.it

✓ ...: INDIRIZZO PEC

ART. 4 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Le Parti, in considerazione della natura intellettuale

dell'attività di cui al presente contratto, promuovono azioni di cooperazione e coordinamento volte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Se non sono previsti accessi alle aree assistenziali).

2. In particolare l'Azienda e il SOGGETTO ESTERNO dovranno, nell'ambito delle proprie competenze, attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni e protezione sanitaria.

3. In particolare:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Responsabile Scientifico dovrà consegnare ai discenti il manuale, della Sicurezza sul lavoro/Rischi/Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Toscane Area Vasta Centro - Informazioni sui rischi presenti nelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Toscane dell'Area Vasta Centro;
- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, il personale in formazione selezionato dal SOGGETTO ESTERNO, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Procedure aziendale per i casi di emergenza;

- in caso di infortunio, il personale in formazione dovrà attenersi alle disposizioni vigenti in Azienda, secondo le indicazioni del professionista aziendale e/o del preposto o di altro referente aziendale; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni dell'ente esterno e, successivamente, dovrà comunicare l'evento al Servizio Prevenzione e Protezione di entrambi gli enti;
- nel caso ci fossero ambienti classificati come zona sorvegliata e controllata, il Responsabile aziendale concorderà preventivamente con la UOc Fisica Sanitaria gli adempimenti e le azioni necessarie per l'attivazione dei sistemi di prevenzione e protezione secondo le norme vigenti;
- per l'ingresso del personale in formazione, o altro personale del SOGGETTO ESTERNO, in sala operatoria/salette interventistiche e negli ambienti assistenziali, è richiesta la copertura vaccinale per morbillo, parotite, rosolia, varicella, epatite B, oppure il titolo anticorpale. Il SOGGETTO ESTERNO è direttamente responsabile nei confronti dell'Azienda della presenza di tali requisiti rispetto al personale inviato ai fini del presente contratto. Il SOGGETTO ESTERNO risponderà pertanto di qualsiasi danno o responsabilità potesse insorgere a causa dell'assenza

di uno dei requisiti sopra richiesti;

- il Responsabile Scientifico dovrà comunicare alla UOc Igiene e Organizzazione Ospedaliera almeno 3 giorni prima dell'evento l'esatto numero dei discenti e del personale esterno che avrà accesso all'area assistenziale e alle sale operatorie per l'attività formativa, secondo il numero massimo di unità indicate (art. 2);

- fatta eccezione per i dispositivi di protezione individuale di terza categoria e degli otoprotettori, e previo consenso del soggetto esterno in formazione o per eventuale attività correlata, l'Azienda darà la possibilità di fruire dei dispositivi di protezione individuale presenti nell'area presso cui lo stesso presta la propria attività.

ART. 5 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il SOGGETTO ESTERNO ha la responsabilità di informare i discenti dallo stesso individuati e il proprio personale ivi presente sugli obblighi in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

2. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in contratto e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto contrattuale,

saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

ART. 6 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Il SOGGETTO ESTERNO si impegna a non riprodurre, trascrivere o tradurre e a non utilizzare alcuna informazione (comprese la documentazione e la reportistica fornita dai professionisti dell'Azienda) relativa a pratiche, strategie e tecnologie riservate e sensibili senza il previo consenso scritto.

2. Alla risoluzione del presente contratto, avvenuta per qualsiasi motivo, il SOGGETTO ESTERNO restituirà all'Azienda eventuali copie, complete e parziali della documentazione contenente informazioni riguardanti l'attività svolta, nonché qualsiasi dato connesso alla stessa, che siano in

suo possesso o in quello dei discendenti dallo stesso selezionati, a eccezione della documentazione fornita dal responsabile scientifico ai fini formativi del presente contratto.

3. La validità delle disposizioni contenute nel presente articolo è espressamente prevista anche dopo la risoluzione del contratto avvenuta per qualsiasi motivo, compresa la naturale scadenza.

ART. 7 - CODICE ETICO, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il SOGGETTO ESTERNO dichiara di operare nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sul documento "*La formazione continua nel settore salute*" (2017) e sui principi espressi nella delibera della Giunta della Regione Toscana n. 153/2018 "*Approvazione del manuale regionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e del manuale del professionista sanitario. Aggiornamento disciplina su sponsorizzazione, conflitto d'interessi e pubblicità nella formazione continua in sanità*".

2. Il SOGGETTO ESTERNO assicura di operare sulla base di programmi rispettosi e conformi alla normativa che disciplina la responsabilità diretta delle

aziende e degli enti (D.lgs. n. 231/2001).

3. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto dovrà altresì avvenire nel pieno rispetto del:

a. Codice di Deontologia Medica, 19 maggio 2014 (in particolare art. 30 ed allegato esplicativo);

b. Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

c. Codice etico e di comportamento dell'Azienda.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012, successivi decreti attuativi e normativa di riferimento) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità dell'Azienda per la parte di rispettiva competenza.

5. I professionisti aziendali coinvolti si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con l'Azienda, ai sensi del Codice etico e di comportamento dell'Azienda, secondo le modalità di applicazione ivi esplicitate.

6. Ai fini di cui al precedente comma, il SOGGETTO ESTERNO assicura che le attività di cui all'art. 1,

saranno caratterizzate dalla prevalenza di criteri di stretta natura tecnica e dall'orientamento allo sviluppo delle conoscenze medico-scientifiche. Le modalità organizzative ed il materiale documentale utilizzato saranno tali da non arrecare pregiudizio o ledere l'etica della primaria funzione pubblica istituzionale dell'Azienda e da non esporla a rischi di apparire indebitamente influenzata dagli interessi privati di natura pubblicitaria e commerciali.

7. Il Responsabile Scientifico garantisce, sotto la propria responsabilità, di verificare che:

a. i contenuti scientifici delle relazioni e delle attività oggetto del presente accordo siano coerenti con le finalità istituzionali dell'Azienda;

b. che non si verificano situazioni di conflitto di interessi con l'attività dell'Azienda;

c. che non si ravvisino pregiudizi o danno all'immagine aziendale.

8. L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o di sospendere il presente contratto qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;

- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività.

ART. 8 - TRASPARENZA

1. Il SOGGETTO ESTERNO è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 33/2013, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda.

ART. 9 - RAPPORTI ECONOMICI

1. A fronte delle attività oggetto del presente contratto il SOGGETTO ESTERNO corrisponderà all'Azienda l'importo complessivo pattuito di Euro(/00)oltre IVA.

2. La fatturazione per l'addebito dell'importo relativo all'attività resa, avverrà a conclusione dell'evento oggetto di contratto.

3. Nel caso in cui si giunga anticipatamente alla conclusione del contratto, sarà assicurata - nel rispetto del preventivo economico approvato - la copertura dei costi sostenuti da Azienda per le attività effettivamente rese.

4. I termini di pagamento si intendono a 30 (trenta) giorni dalla data di invio della fattura.

5. Gli importi dovuti dovranno affluire direttamente all'Azienda, mediante bonifici bancari intestati al Tesoriere della medesima (IBAN

IT06V0306902887100000046016) presso Intesa Sanpaolo SPA, via Bufalini 4 - Firenze, con la causale indicata in fattura. La fattura elettronica sarà intestata a:, via n. .., ..Varese - P.IVA, CODICE UNIVOCO. . . .

ART. 10 - VALIDITA' DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà la sua decorrenza dalla sottoscrizione fino a

2. Nel caso in cui il professionista aziendale individuato, per impossibilità sopravvenuta, non riuscisse ad espletare le attività oggetto di contratto per l'intera durata dello stesso (es. risoluzione senza penale per l'Azienda o individuazione di una sostituzione).

3. Il presente contratto si intenderà comunque immediatamente e automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali, ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili. Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di non rinnovo del predetto contratto.

4. Qualsiasi eventuale modifica del presente contratto sarà valida solo se specificatamente

approvata per iscritto dalle parti.

5. Le Parti sono consapevoli che qualsiasi violazione degli Artt. 7 e 8, costituisce grave inadempimento al presente Contratto.

ART. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere l'esecuzione del presente contratto o di risolverlo unilateralmente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna penalità, qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività;
- accerti disagi nell'espletamento delle attività istituzionali;
- vi siano notizie, anche di stampa, circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui si possa ragionevolmente desumersi una violazione dell'Art.8 o parte di esso;
- non sia rispettato quanto esposto ai precedenti articoli.

2. Le parti possono recedere dal contratto in modo da non recare pregiudizio all'altra parte, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo pec, con un preavviso di almeno 15 giorni.

3. Il SOGGETTO ESTERNO sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

4. Nel caso in cui il Dott./Prof..., per impossibilità sopravvenuta, non potesse garantire l'impegno oggetto del presente contratto fino alla naturale scadenza, lo stesso si intenderà immediatamente e automaticamente risolto, senza nessuna penale o indennizzo da prevedersi a carico dell'Azienda.

ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

1. Il SOGGETTO ESTERNO che sottoscrive per accettazione il presente accordo garantisce che tutte le attività in esso previste, nessuna esclusa, saranno svolte previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti e che all'Azienda non potranno, pertanto, derivare pregiudizi o essere imputati oneri, di qualunque natura, conseguenti a qualsiasi inadempimento del SOGGETTO ESTERNO medesimo.

2. Il SOGGETTO ESTERNO assume a suo carico tutti i rischi, nessuno escluso, per infortuni imputabili al

personale di cui si avvale a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività di cui al presente contratto e per i soggetti in formazione presso l'Azienda.

ART. 13 - SPESE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 c. 2 DPR 131/1986.

2. Le spese di bollo del presente contratto sono a carico del SOGGETTO ESTERNO beneficiario della prestazione.

3. L'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 All. A Tariffa, parte I DPR 642/1972 viene assolta dal SOGGETTO ESTERNO mediante apposizione (inserire il numero della marca da bollo cartacea) o richiamando il numero di autorizzazione (in caso di assolvimento virtuale).

ART. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta sul presente contratto.

Le parti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 28/2010, potranno sottoporre la relativa

controversia ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione.

2. Le parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa al Foro di Firenze in via esclusiva, per ogni controversia insorta e collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione della presente convenzione.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente contratto rappresenta l'unica fonte di disciplina delle attività ivi previste tra le Parti rimanendo, pertanto, escluso e vietato ogni eventuale accordo diretto tra il SOGGETTO ESTERNO e i professionisti dell'Azienda coinvolti.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

3. L'entrata in vigore di disposizioni normative di legge, successive al presente contratto, che rechino una disciplina diversa da quella in esso prevista, comporta la caducazione delle disposizioni incompatibili e la diretta applicazione della disciplina sopravvenuta fino al

relativo adeguamento.

ART. 16 - FIRMA E CONSERVAZIONE

1. In base all'art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente atto, ove possibile, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

2. Il professionista aziendale firma una copia del contratto per presa visione e accettazione delle condizioni che lo riguardano.²

3. Il presente atto consta di n. ... articoli, n. ... pagine e sono conservati agli atti dalla competente Unità Operativa dell'Azienda.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, ___/ ___/___

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Direttore Generale

² comma inserito solo nel caso il contratto venga firmato in digitale.

Per

Legale Rappresentante

.....

Le Parti, nel rispetto dell'art. 1341 del c.c., liberamente accettano in particolare le disposizioni richiamate all'articolo 12 (Coperture assicurative) e all'articolo 14 (Controversie e foro competente).

per **L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI**

Il Direttore Generale

.....

per **il SOGGETTO ESTERNO**

... , lì

Il Procuratore Rappresentante (...)

.....

Per presa visione e accettazione³

Il responsabile aziendale

.....

³ il professionista aziendale firma per presa visione e accettazione direttamente l'originale del contratto, se lo stesso viene firmato in cartaceo, una copia cartacea nel caso il contratto venga firmato in digitale.